

L + 15PP



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
AMMINISTRAZIONE

CLASSIFICAZIONE



Aform-Settore Diplomi di I° Livello e
Sedi Decentrate - Rif. ER/mt
Via Zamboni 33 - 40127 Bologna
Tel. 051/259080

Cefasso
+ 8/1/98
Doce
↑

Bologna, 30.DIC.1997

Prot. N. 31853

OGGETTO: Accordo attuativo per l'espletamento dei Corsi di Diploma Universitario di cui all'art.2 della legge 19 novembre 1990 n.341, ed in attuazione dell'art.6 comma 3 del D.l.vo 502/92, del D.l.vo 517/93 e del Decreto M.U.R.S.T.-Sanità del 24/7/1996.

Si trasmette in allegato copia dell'accordo di cui all'oggetto, debitamente perfezionato.
Con i migliori saluti.

DIREZIONE ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE GENERALI

14 - 7 GEN 1998

Prot. N° _____

IL RETTORE

Des Cefasso
↑

Spett.le
Azienda Ospedaliera di Bologna
Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
Via Albertoni, 15
40138 BOLOGNA

AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA
- 7 GEN. 1998
Prot. Gen. N. 57

Reg. 145

3 DIC. 1997

ACCORDO ATTUATIVO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA E L'AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA - POLICLINICO S.ORSOLA-MALPIGHI PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER INFERMIERE, FISIOTERAPISTA E TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO DI CUI ALL'ART.2 DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1990 N.341, ED IN ATTUAZIONE DELL'ART.6 COMMA 3 DEL D.L.VO 502/92, DEL D.L.VO 517/93 E DEL DECRETO MURST-SANITA' DEL 24.7.1996.

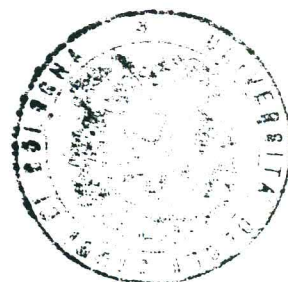
L'Universita' degli Studi di Bologna, di seguito denominata Universita' (codice fiscale 8007010376), con sede in Via Zamboni 33, nella persona del suo legale rappresentante, Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco, Rettore pro-tempore, a cio' autorizzato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 novembre 1997

E

l'Azienda Ospedaliera di Bologna - Policlinico S.Orsola - Malpighi (di seguito denominato Azienda), con sede in via Albertoni 15 - Bologna (C.F. 92038610371) nella persona del Direttore Generale, Dott. Paolo Cacciari

PREMESSO:

- che a norma dell'art.1 lett.o) della legge 23.10.92 n.421 la formazione del personale



sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del S.S.N. e istituzioni private accreditate;

- che ai sensi del D.L.vo n.502 del 30.12.92 art.6 comma 3, come successivamente modificato, la formazione del personale sanitario, infermieristico e tecnico della riabilitazione avviene con i corsi di Diploma Universitario, il cui ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art.9 della legge 19.11.90 n.341, con decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il Ministero della Sanita';

- che secondo quanto previsto dal sopracitato articolo del decreto delegato, le Regioni e le Universita' attivano appositi protocolli d'intesa per l'espletamento dei Corsi di Diploma Universitario, di cui all'art.2 della legge 19.11.90 n.341;

- che con legge regionale 12.5.94 n.19 sono state istituite le Aziende ospedaliere nonche' le Aziende U.S.L. con definizione dei relativi ambiti territoriali;

- che ai sensi del D.L.vo 502/92, con appositi

Decreti del Ministro della Sanita', sono stati regolamentati le figure e relativi profili professionali di personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

- che il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica Tecnologica e il Ministro della Sanita', in data 24.7.1996, hanno firmato il Decreto che definisce l'ordinamento didattico dei Diplomi Universitari dell'area sanitaria (Decreto pubblicato sulla G.U. n. 241 del 14/10/96);

- che il M.U.R.S.T. con telex n.1539 del 25.7.96 ha sollecitato la attivazione delle procedure necessarie a permettere le iscrizioni e il regolare inizio dei corsi dall'anno accademico 1996/97;

- che la Regione Emilia Romagna e l'Universita' di Bologna, unitamente agli altri Atenei regionali, hanno stipulato il Protocollo d'intesa di cui al sopra citato art.6 comma 3 del D.L.vo n.502 del 30.12.92 al fine della realizzazione del reciproco interesse alla razionalizzazione ed al miglioramento della qualita' della formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, impegnandosi ad integrare, ove possibile, i rispettivi mezzi e competenze per l'espletamento degli interi cicli formativi dei

Corsi di Diploma;

- che i rapporti in attuazione della predetta intesa sono regolati con appositi accordi tra le Università', le U.S.L., le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, come previsto dall'art.6 comma 3 del D.L.vo 502/92 e dall'art.3 del Protocollo d'intesa sopra citato.

- che in attesa del Decreto Ministeriale che fissi i criteri generali di accreditamento, così' come previsto dalla legislazione vigente, l'Università' e la Regione Emilia Romagna hanno provveduto in via transitoria ad individuare per i Corsi di Diploma per Infermiere, Fisioterapista e Tecnico sanitario di laboratorio biomedico le strutture che presentano i requisiti di idoneità' validi ai fini dell'accreditamento, fra le quali risulta l'Azienda Ospedaliera di Bologna-Policlinico S.Orsola-Malpighi ;

- che i Corsi di Diploma per Infermiere, Fisioterapista e Tecnico sanitario di laboratorio biomedico devono disporre, nelle varie sedi di svolgimento, di tutte le strutture e di tutti i servizi necessari per la didattica e per il tirocinio professionale, così' come definito dalla

Direttiva 89/594/CEE e previsto dalla lettera b), capitolo secondo, allegato 1 della legge n.795/73;

- che data l'urgenza di attivare in tempi brevi le procedure di pubblicazione dei bandi di iscrizione ai corsi, in data 31.7.96 tra Regione, Università' ed Aziende Sanitarie e' stata firmata una dichiarazione di intenti sull'attivazione dei Corsi di Formazione e la programmazione corsuale per l'anno accademico 1996/97, ai sensi dell'art.6 comma 3 del D.L.vo 502/92 e nel rispetto del protocollo d'intesa Regione/Università';
- che l'Azienda, relativamente al Corso di Diploma per Infermiere, e' favorevole a mettere a disposizione dell'Università' il rapporto convenzionale in atto con la Croce Rossa Italiana per la disponibilita' delle relative strutture e risorse impegnate.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Il presente accordo disciplina i rapporti intercorrenti fra l'Università' e l'Azienda quale Ente interessato all'attivazione dei Corsi di Diploma per Infermiere, Fisioterapista e Tecnico

sanitario di laboratorio biomedico, di cui al protocollo di intesa citato nelle premesse, per il quale l'Università si avvale di strutture ad essa esterne per l'intera durata del ciclo formativo.

ART. 2 - OBIETTIVI GENERALI DELL'ACCORDO

L'accordo si pone la finalita' di consentire l'attivazione dei corsi in conformita' agli obiettivi, ai principi ed ai criteri stabiliti nel presupposto protocollo d'intesa e nel Decreto del M.U.R.S.T. di concerto con il Ministero della Sanita' del 24 luglio 1996. Vengono quindi fissati da un lato le modalita' della reciproca collaborazione e dall'altro la programmazione delle risorse finanziarie, nonche':

- le modalita' di utilizzo delle risorse didattiche dell'Azienda e delle unita' operative ospedaliere ed extra ospedaliere per lo svolgimento del percorso formativo dei rispettivi Diplomi;
- le modalita' di utilizzo delle strutture organizzative, di impiego del personale non universitario con funzioni didattico-organizzative, amministrative ed ausiliarie, del personale esperto (in relazione alle specifiche competenze) e dei tutor di tirocinio, previa individuazione da parte del Consiglio della Facolta' di Medicina e

Chirurgia delle discipline e dei corsi integrati di specifica pertinenza professionale.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Gli Organi dei Diplomi universitari, di cui al presente accordo, sono quelli previsti dalla normativa universitaria vigente e dallo Statuto Generale di Ateneo.

Il Consiglio del Corso di Diploma, conferisce le funzioni di coordinamento delle attività tecnico-pratiche e di tirocinio ai docenti delle discipline professionali specifiche, secondo quanto previsto all'art. 1.1.8 lettera c) del D.M. 24.7.1996 indicato nelle premesse, considerando prioritariamente il personale universitario e del Servizio Sanitario, in servizio presso le sedi operative in cui si svolgeranno le suddette attività'.

Il Coordinatore delle attività' teorico-pratiche e di tirocinio assolve alle funzioni meglio dettagliate nell'Allegato 1.

I Consigli di Corso di Diploma Universitario propongono altresì al Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia un Coordinatore didattico per ciascun anno di corso, le cui funzioni risultano descritte nell'Allegato 1.

ART. 4 - STRUTTURE DI SUPPORTO E SERVIZI GENERALI

L'Azienda si impegna ad offrire agli studenti dei Corsi di Diploma per Infermiere, Fisioterapista e Tecnico sanitario di laboratorio biomedico i servizi di supporto alle attività formative alle stesse condizioni previste per il personale dipendente, compatibilmente con la normativa che disciplina il settore (indicati nella "Tabella delle risorse" - Allegato 2).

L'Azienda si impegna altresì a fare in modo che i servizi di tirocinio siano strutturati secondo un rapporto di proporzione adeguato alle progressive e naturali esigenze formative degli studenti.

L'Azienda assicura la consegna gratuita della divisa attualmente necessaria per l'espletamento del tirocinio secondo un modello unico e approvato dal Consiglio di Corso.

Ogni istituzione presso cui viene attivata l'attività didattica secondo il presente accordo viene denominata "Sezione formativa" universitaria del Corso di Diploma.

ART. 5 - STRUTTURE PER L'INSEGNAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO E PER IL TIROCINIO

Per la realizzazione dei Corsi di Diploma per Infermiere, Fisioterapista e Tecnico sanitario di

laboratorio biomedico l'Azienda mette a disposizione dell'Universita' le proprie strutture assistenziali e didattiche.

Per il Diploma per Infermiere l'Azienda mette altresì a disposizione le strutture e le risorse di cui alla stipulanda convenzione con la Croce Rossa Italiana.

Dette strutture sono quelle necessarie per l'insegnamento tecnico-scientifico e quelle necessarie per il tirocinio professionale in osservanza della legge n.795/73.

Le strutture sono indicate nella "Tabella delle risorse" allegata al presente accordo, la quale costituisce parte integrante a tutti gli effetti dell'accordo stesso. Tali strutture sono messe a disposizione, per le attività di cui al presente accordo, senza alcun onere a carico della controparte firmataria.

ART. 6 - PERSONALE

Considerato quanto disposto dall'art. 1 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica/Ministero della Sanita' del 24.7.96, e fermo restando che l'Universita' degli Studi di Bologna assicura la disponibilita' dei propri docenti per la didattica

di pertinenza, tra le parti si conviene quanto segue.

1-L'affidamento dei compiti didattici viene conferito dal Consiglio di Facolta' con le modalita' previste dall'ordinamento didattico universitario, su proposta del Consiglio di Corso di Diploma.

Il personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture sedi di Sezione formativa dei rispettivi Corsi di Diploma Universitario deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

2-L'Azienda si impegna a mettere altresì a disposizione, per ogni Diploma, un numero di dipendenti aspiranti docenti che risulta indicato nelle specifiche "Tabelle delle risorse" allegate, in possesso della massima formazione prevista e che rispondono ai criteri emanati d'intesa tra Universita' e Regione Emilia Romagna (così come disposto dall'art.5 punto 5.1 comma 2 del Protocollo d'intesa sopra citato).

In via transitoria e per il solo anno accademico 1996/97 i suddetti docenti sono individuati come previsto dall'articolo 5 punto 5.1 comma 3 del Protocollo d'intesa di cui alle premesse.

I docenti non universitari del S.S.N. sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università su proposta del Consiglio del Corso di D.U. e delibera del C.F. e nulla osta del Direttore Generale della struttura di appartenenza.

3- Fermo restando quanto previsto dall'art.13 della legge 341/90, l'Azienda si impegna ad attivare la funzione di tutor garantendone le necessarie disponibilità e competenze.

In particolare e' messo a disposizione il numero di tutori che risulta precisato dalle allegate Tabelle delle risorse, scelti tra il personale con professionalita' specifica dello stesso profilo oggetto di formazione, iscritto ai ruoli del S.S.N. in possesso di comprovata competenza e capacita' didattica, con almeno 5 anni di esperienza di servizio.

In via transitoria, e per il solo anno accademico 1996/97, il suddetto personale del S.S.N. e' individuato, su indicazione dei docenti con funzioni di coordinamento delle attivita' teorico-pratiche e di tirocinio, in base all'esperienza didattica maturata presso le scuole gestite secondo il precedente ordinamento (secondo quanto previsto dal gia' citato Protocollo di intesa).

L'Azienda si impegna a consentire l'effettivo e completo svolgimento delle mansioni relative al tutorato secondo le competenze stabilite dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo.

4- In relazione a quanto indicato al precedente art.3 comma 2, l'Azienda mette a disposizione, per ogni Corso di Diploma di cui al presente accordo, un proprio dipendente nell'ambito degli specifici profili professionali, al quale puo' essere attribuita, dal Consiglio di Corso di D.U., la funzione di coordinamento delle attivita' tecnico-pratiche e di tirocinio ai sensi del punto 1.8 c) del sopra riferito Decreto Interministeriale del 24 luglio 1996.

5 - L'Universita' assicura la funzione di segreteria amministrativa per gli studenti dei Corsi di Diploma per Infermiere, Fisioterapista e Tecnico sanitario di laboratorio biomedico. L'Azienda assicura la collaborazione di personale amministrativo dipendente nella misura citata nelle Tabelle delle risorse. Assicura altresì la messa a disposizione, per periodi determinati, con semplice scambio di note, del personale amministrativo dipendente per funzioni di supporto alla Segreteria

amministrativa e per le funzioni della Segreteria didattica.

ART. 7 - ATTIVITA' DI RICERCA E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI

I docenti dipendenti delle strutture convenzionate potranno partecipare ad attivita' di aggiornamento e ricerca previste da accordi di collaborazione fra Universita' e Regione di cui al Protocollo d'intesa.

ART. 8 - RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ECONOMICI

1-Sono a carico dell'Azienda, nell'ambito delle quote assegnate sul Fondo Sanitario, gli oneri relativi a:

- a) retribuzioni al personale dipendente assegnato alle attivita' formative, organizzative, di coordinamento e di supporto di competenza;
- b) compensi, con le modalita' e nelle misure previste dalle vigenti normative, al personale dipendente del SSN e dell'Azienda stipulante, incaricato dall'Universita' delle funzioni di docente;
- c) provvidenze economiche per i dipendenti del SSN che svolgono attivita' di tutorato;
- d) compensi ai docenti a contratto non appartenenti ai ruoli del S.S.N.;

e) rimborsi spese per i docenti dipendenti dall'Università per attività didattiche fuori sede;

f) fornitura per divise e materiale didattico;

g) fornitura arredamento, utenze, materiali d'uso e manutenzione delle strutture di competenza.

2-Sono a carico dell'Università gli oneri relativi a:

a) retribuzioni ai docenti in ruolo della stessa dipendenti;

b) spese per arredamento, utenze, materiali d'uso e manutenzione delle strutture di competenza;

c) retribuzioni al personale dipendente non docente utilizzato per il Corso.

La specificazione dettagliata della ripartizione degli oneri, viene riportata nella Tabella delle risorse allegata al presente accordo.

ART. 9 - ASSICURAZIONE

In relazione agli oneri assicurativi, le parti si danno reciprocamente atto che:

1-gli studenti iscritti ai Corsi di Diploma sono coperti, a cura dell'Università, con assicurazione contro gli infortuni che dovessero capitare durante lo svolgimento delle attività tecnico-pratiche svolte in qualunque sede di

Sezione formativa, nonche' con assicurazione per la responsabilita' civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attivita';

2-il personale universitario impiegato nello svolgimento delle attivita' indicate nella presente convenzione, e' coperto, a carico dell'Universita', da assicurazione contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede dette attivita' si svolgano, cosi' come previsto ai sensi di legge, nonche' con assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (persone e/o cose);

3-il personale dipendente dell'Azienda, impiegato nello svolgimento delle attivita' indicate nella presente convenzione, e' coperto, a carico della stessa Azienda, da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attivita' si svolgano, nonche' con assicurazione per responsabilita' civile verso terzi (persone e/o cose). Sono comprese le attivita' derivanti dall'affidamento di compiti didattici.

ART. 10 SORVEGLIANZA SANITARIA D.L.VO 626/94 E
D.L.VO 242/96.

L'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria agli studenti iscritti ai Corsi di Diploma di cui al presente accordo durante l'attivita' di tirocinio, presso le proprie strutture, secondo quanto previsto dall'art.2 del D.L. VO 626/94 e D.L. VO 242/96 e con le modalita' previste per lo stesso profilo del personale dipendente.

ART. 11 - COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO NELLA SEDE FORMATIVA

Il coordinamento organizzativo nella sede formativa e' affidato ad una Commissione mista composta da un docente universitario per ogni Diploma (designato dai rispettivi Consigli di Corso di DU), tre rappresentanti dell'Azienda (due ospedalieri e un medico dirigente con funzioni di Coordinatore, delegato dal Direttore Generale). Per quanto concerne il Corso di Diploma per Infermiere la Commissione e' integrata da un rappresentante della C.R.I. (designato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione).

ART. 12 - DURATA DELL'ACCORDO E AGGIORNAMENTI

1-Il presente accordo avra' durata triennale e potra' essere rinnovato alle stesse condizioni alla scadenza per un uguale periodo di tempo, previo conferma data per iscritto dalle parti almeno sei

mesi prima della scadenza della stessa.

2-L'allegato 1, contenente la regolamentazione del tutorato, costituisce parte integrante del presente accordo.

L'allegato 2 contenente la Tabella delle risorse impegnate per la realizzazione delle attività formative sarà ulteriormente dettagliato con separato atto mediante reciproco scambio di lettere.

Per rispondere più adeguatamente all'impegno assunto fra le parti di fornire tutti i mezzi necessari al completamento del ciclo formativo degli iscritti nell'A.A.1996/97, le Tabelle di cui al precedente comma verranno aggiornate durante l'attivazione progressiva dei Corsi mediante reciproco scambio di lettere.

ART. 13 - SPESE DI REGISTRAZIONE

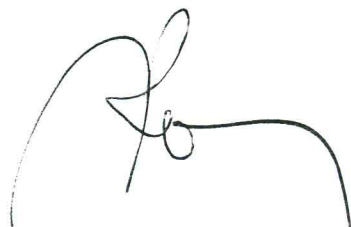
Il presente accordo sarà soggetto a registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 parte II D.P.R. 26/4/86 n.131, con spese a carico del richiedente.

Bologna, 3 DIC. 1997

per l'Università degli Studi di Bologna

Il Rettore

(Prof. Fabio Alberto Roversi Monaco)



per l'Azienda Ospedaliera di Bologna

Policlinico S.Orsola-Malpighi

Il Direttore Generale

(Dott. Paolo Cacciari)



Allegato 1

COORDINATORE DELL'INSEGNAMENTO TECNICO-PRATICO E DI TIROCINIO.

Il Coordinatore dell'insegnamento tecnico-pratico e di tirocinio e' nominato dal Consiglio dei Corsi di Diploma fra i docenti delle discipline tecnico-pratiche in servizio presso le sedi formative e ne da' comunicazione al Consiglio di Facolta'.

E' responsabile del coordinamento degli insegnamenti tecnico-pratici e di tirocinio e della loro interazione con gli altri insegnamenti, organizza le attivita' complementari, assegna gli studenti ai tutori supervisionandone l'attivita', regola l'accesso degli studenti alle strutture sede degli insegnamenti tecnico-pratici e di tirocinio, concorre alla identificazione dei Servizi sede di attivita' tecnico-pratiche e di tirocinio.

Mantiene uno stretto contatto con i docenti di tutte le discipline, in particolare con quelli incaricati dell'insegnamento delle materie tecnico-pratiche, concorrendo alla definizione della quota tecnico-pratica della didattica nel rispetto degli obiettivi definiti dal Consiglio del Corso di Diploma.

Verifica che il tirocinio sia svolto coerentemente

con gli obiettivi definiti dall'ordinamento e dal Consiglio del Corso di Diploma, e' responsabile dell'addestramento professionale degli studenti e puo' proporre al Consiglio del Corso di Diploma percorsi di tirocinio integrativi per il singolo studente, qualora si rendano necessari per il completamento della sua formazione.

Propone al Consiglio del Corso di Diploma le forme di tutorato piu' opportune per la formazione tecnico-pratica, in conformita' alla normativa vigente ed ai principi di cui al Protocollo di intesa fra Regione e Universita'.

Annualmente, prima dell'inizio dell'anno accademico e comunque in sede di approvazione della programmazione didattica, il Coordinatore delle attivita' tecnico-pratiche e di tirocinio e' tenuto a sottoporre al Consiglio di Corso di Diploma il piano dettagliato delle attivita' per l'approvazione.

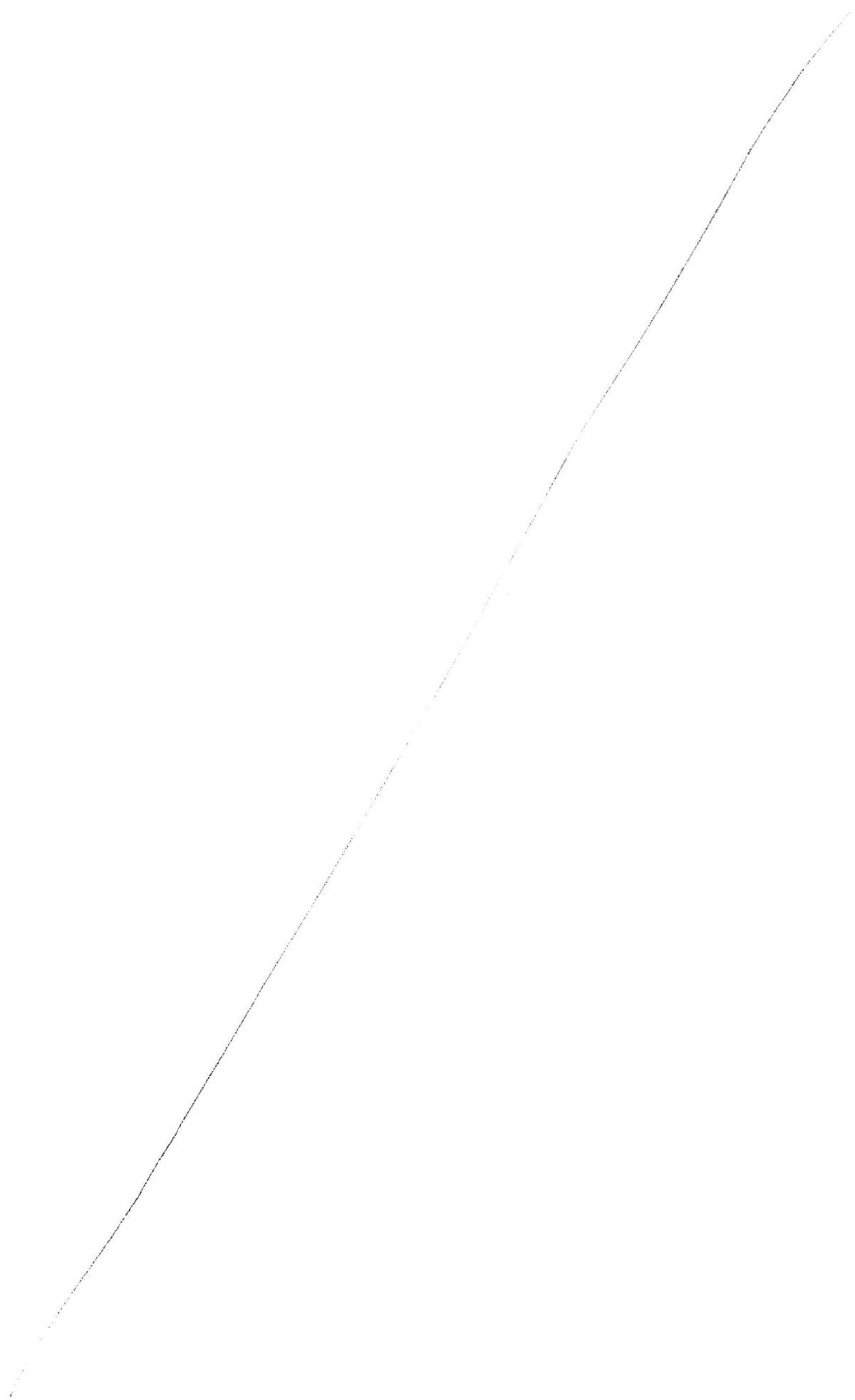
COORDINATORE DIDATTICO (TUTORE DI CORSO)

Il Consiglio del Corso di Diploma propone annualmente al Consiglio della Facolta' un Coordinatore didattico (Tutore di Corso) per ciascuna sede formativa per ogni ciclo formativo. Il Coordinatore didattico (Tutore di corso) e'

individuato tra gli operatori in possesso della massima formazione e qualificazione professionale nell'ambito dello specifico profilo professionale nella stessa sede formativa.

Affianca il gruppo di studenti assegnato ogni anno alla sede formativa, li segue per i tre anni di corso e rappresenta, nell'ambito di ciascuna sede formativa, il riferimento per le attività professionalizzanti previste.

Orienta ed assiste gli studenti per renderli attivamente partecipi del processo formativo; interagisce con i tutori-guida di tirocinio individuati tra gli operatori dei Servizi di cui al Protocollo di intesa Università'-Regione; collabora con il Coordinatore delle attività tecnico-pratiche e di tirocinio alla formulazione del percorso didattico finalizzato alla formazione professionale specifica e della programmazione delle relative attività nel rispetto del piano approvato dal competente Consiglio di Corso di Diploma.



Allegato 2

TABELLA DELLE RISORSE SPECIFICHE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER L'ATTIVAZIONE DEI DIPLOMI PER INFERMIERE, FISIOTERAPISTA E TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO.

L'Universita' degli Studi di Bologna si impegna a mettere a disposizione delle attivita' di formazione dei Corsi di Diploma per Infermiere, Fisioterapista e Tecnico sanitario di laboratorio biomedico tutte le risorse, le strutture logistiche e le strumentazioni necessarie al buon andamento dei Corsi di Diploma ed i servizi messi a disposizione della popolazione studentesca in qualita' di studenti universitari.

TABELLA DELLE RISORSE SPECIFICHE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA PER IL DIPLOMA UNIVERSITARIO PER INFERMIERE.

Sede: Via Massarenti 9.

Strutture: tutte le strutture assistenziali presso le quali viene svolto il tirocinio.

Personale amministrativo: 40 ore annue.

Servizi generali:

- mensa ;
- biblioteca;

- divise/camici;
- utenze;
- oneri assicurativi;
- controlli sanitari (D.l.vo 626/94).

TABELLA DELLE RISORSE SPECIFICHE MESSE A
DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA PER IL DIPLOMA
UNIVERSITARIO PER FISIOTERAPISTA.

Sede: Servizio di Recupero e Rieducazione
Funzionale diretto dal Dott. Mauro Alienti.

Strutture: n.3 aule; n.1 studio; n.1 biblioteca;
n.65 spogliatoi/armadietti.

Attrezzature didattiche:

- n.2 computer
- n.2 stampanti
- n.1 macchina da scrivere
- n.1 televisore
- n.1 videoregistratore VHS
- n.1 videoregistratore BETA
- n.2 lavagne luminose
- n.2 video proiettori
- n.1 telecamera
- n.1 epidiascopio
- n.1 diafanoscopio
- n.2 scheletri
- n.2 plastici: braccio-mano; gamba

- n.10 letti

- n.3 lavagne di ardesia.

Arredi aule:

1° anno - n.1 cattedra; n.20 banchi; n.20 sedie;
n.1 armadio.

2° anno - n.1 cattedra; n.20 banchi; n.20 sedie;
n.1 armadio.

3° anno - n.1 cattedra; n. 20 sedie con
ribaltina

Arredi Biblioteca: n.2 scrivanie; n.1 tavolo per
macchina da scrivere, n.1 armadio.

Arredi studio: n.2 scrivanie.

Personale docente: *6 medici di cui:

- 1 medico fascia 2° 70 ore docenza

- 5 medici fascia 1° 160 ore docenza

*14 Terapisti della riabilitazione di
cui:

- 10 Terapisti 7° livello 209 ore docenza

- 3 Terapisti 6° livello 50 ore docenza

+ 2 ore per 20 persone 2 mesi per partecipazione al
Consiglio del Corso di D.U.

Coordinatore delle attività tecnico-pratiche:

- 36 ore settimanali per 3 anni.

Coordinatore didattico (tutore di corso):

- 1° anno, 12 ore settimanali per un anno

- 2° anno, 18 ore settimanali per un anno
- 3° anno, 29 ore settimanali per un anno.

Personale amministrativo.

Un amministrativo viene impegnato mediamente per n.18 ore settimanali per le seguenti attività':

- autorizzazioni per l'espletamento delle attività' di tirocinio
- convocazioni e rapporti con i tutor

Servizi generali: - mensa; - controlli sanitari.

TABELLA DELLE RISORSE SPECIFICHE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AZIENDA PER IL DIPLOMA UNIVERSITARIO PER TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO.

- Sedi di tirocinio attuali:

Laboratorio Analisi Centralizzato (area Malpighi e area S.Orsola), Dott.G.Sprovieri

Laboratorio di Microbiologia (Area S.Orsola) Prof. M.La Placa.

Laboratorio di Istopatologia (An.Pat. S.Orsola), Proff. Grigioni, Martinelli e Pileri.

Laboratorio di Ematologia (area S.Orsola) Prof. Tura.

- Strutture e attrezzature didattiche. Le strutture sinora utilizzate per l'anno in corso 1996/97 sono state quelle presenti nelle sedi di tirocinio e non

appositamente dedicate al Corso di DU.

- Personale docente: 2 Chimici di I livello dirigenziale, 1 Chimico di II livello dirigenziale, 2 Biologi di I livello dirigenziale, 1 Biologo di II livello dirigenziale
- Personale non docente: n. 20 tecnici di laboratorio formati come "tutor" di tirocinio.
- Servizi generali: mensa, biblioteca, divise-camici, utenze, oneri assicurativi, controlli sanitari (D.l.vo 626/94).

